



COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 106 Del 17.07.2025	RICOGNIZIONE VERTENZE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN ESSERE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI CONTENZIOSO E FONDO PASSIVITA' POTENZIALI BILANCIO 2025 – 2027 - ANNUALITA' 2025. APPROVAZIONE REPORT GESTIONE CONTENZIOSO E RELATIVE RELAZIONI ESPLICATIVE PERIODO 2022 - 2025. Determinazioni e Indirizzi .
-----------------------------	---

L'anno **Duemilaventicinque** il giorno **Diciassette (17)** del mese di **LUGLIO alle ore 16:30** nella sede del Comune di Falerna, sita in Piazza Municipio 1, previa apposita convocazione, la Giunta Comunale si riunisce con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
STELLA FRANCESCO	SINDACO	X	
RENNE ANGELINO	VICESINDACO	X	
VACCARO MARIA	ASSESSORE	X	
MENNITI SALVATORE, Fabio	ASSESSORE	X	
MENDICINO IOLE	ASSESSORE	X	
Totale		5	

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico - amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) **il Segretario Comunale D.ssa Rosetta Cefalà.**

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Stella, il quale **constatato** preliminarmente:

che gli intervenuti sono in numero legale;

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. N .267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE, ai sensi del dell'art.167 comma 3°, uno dei cardini del nuovo sistema contabile di cui al D.Lgs.n.118/2011 è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una quantità di risorse necessarie a garantire la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

CONSIDERATO CHE, tra tali fondi di natura obbligatoria, il legislatore ha previsto il “Fondo Contenzioso” che il principio contabile applicato della nuova contabilità finanziaria qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva.

CONSIDERATO CHE l'obbligazione passiva in questi casi risulta condizionata al verificarsi di un evento incerto (l'esito del giudizio o del ricorso), e come tale non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;

CONSIDERATO CHE in tale situazione, però, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri conseguenti all'emissione della sentenza,

ATTESO CHE gli stanziamenti previsti in bilancio le relative spese a fine esercizio, confluiranno nel risultato di amministrazione, tra i fondi accantonati per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenze divenute definitive;

PRESO ATTO CHE in base al principio contabile n. 4/2, par. 5.2, lett. h), al fine di garantire una corretta applicazione delle nuove regole, già in sede di prima applicazione del d.lgs. 118/2011 (cioè, dall'esercizio finanziario 2015) l'ente avrebbe dovuto effettuare una ricognizione delle pendenze giudiziarie e valutare per ciascuna delle stesse le cause, l'entità del rischio di soccombenza ed il relativo impatto sugli equilibri di bilancio, ed accantonare congrue risorse nell'ipotesi di significative probabilità di soccombenza;

DATO ATTO, altresì, che il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale avrebbe potuto essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente disponendo che l'organo di revisione contabile deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti;

CONSIDERATO, pertanto, che la corretta applicazione del principio contabile presuppone un monitoraggio costante della formazione del “Fondo contenzioso” e della relativa adeguatezza per dare copertura tempestivamente a posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio, evitando che al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) del TUEL l'ente non disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura di una spesa incompressibile, compromettendo l'equilibrio di bilancio presente e futuro oppure ritardando il riconoscimento del debito fuori bilancio, esponendo l'ente a procedure esecutive e maggiori spese;

PRESO ATTO CHE la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie ha avviato una verifica della congruità dell'accantonamento al fondo contenzioso, in relazione alla copertura della spesa dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) del Tuel;

DATO ATTO, altresì, che il PNA, fin dall'aggiornamento 2015 fino al più recente del 2024, ha ricompreso anche la materia del contenzioso tra le aree a rischio corruttivo, obbligando gli enti territoriali ad effettuare la mappatura dei relativi processi lavorativi e dei rischi di "cattiva amministrazione" correlati, progettando ed implementando specifiche misure di mitigazione del rischio, a tutela anche dell'equilibrio del bilancio, che costituisce un bene pubblico secondo la più recente giurisprudenza costituzionale;

CONSIDERATO CHE:

1. una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario è rappresentata da sentenze (od atti esecutivi equipollenti) che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria, ai quali il bilancio non è in grado di far fronte con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL);
2. Si rende necessario dare piena attuazione al richiamato principio contabile, mediante un processo di emersione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti della verifica di tali rischi sull'equilibrio di bilancio;
3. a tal fine, anche in un'ottica di "accountability" delle politiche di prevenzione della corruzione, è necessario determinare in via preliminare ed astratta i criteri generali in base ai quali quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento sul bilancio, sia per consentire all'organo di revisione contabile di pronunciarsi sulla congruità degli accantonamenti avendo a riferimento parametri predeterminati, sia anche per prevenire i rischi di "cattiva amministrazione", rispetto alla tutela del valore costituzionale dell'equilibrio di bilancio;
4. anche alla luce degli orientamenti della Corte dei Conti, i criteri di determinazione della misura dell'accantonamento debbono ispirarsi al principio della congruità, inteso in duplice senso: da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;
5. la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la Delibera n.144 del 13/10/2022, ha evidenziato, in senso conforme alla posizione della Sezione regionale di controllo per le Marche con la pronuncia n. 43/2022/PRSE, che l'accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o in fieri. La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di "procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'organo di revisione";

RILEVATO CHE:

il richiamato principio contabile non individua criteri per la stima del rischio né quelli per la quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso;

la magistratura contabile ha precisato, a riguardo di poter fare riferimento ai principi e agli standard nazionali ed internazionali di cui all'OIC 31 e allo IAS n. 37 che definiscono l'omologo concetto di passività potenziale, prevedendo - in coerenza con il dato testuale del principio contabile 4/2 ,

“l’obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza di un rischio di soccombenza stimato almeno probabile ove “è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso”;(cfr. Corte Conti Emilia Romagna, delibera 27/2023) ;

l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) - ente preposto alla definizione e all'aggiornamento dei principi contabili nazionali che stabiliscono le linee guida per la redazione dei bilanci aziendali in Italia, classifica gli eventi futuri come:

- certi, presenza di sentenza di condanna esecutiva, sebbene non ancora definitiva;
- probabili, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
- possibili, con grado di accadimento inferiore al probabile;
- remoti, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi;

ACCLARATO CHE

- **in presenza di eventi certi** (sentenze di condanna di primo grado emesse dal giudice civile o amministrativo, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi sebbene opposti, ordinanze ex art. 186-ter cpc, ecc..) l’ente non può limitarsi ad accantonare le risorse ma deve provvedere a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel stanziando in bilancio le risorse occorrenti, eventualmente distribuendole a seguito di un piano di rateizzazione previamente concordato con i creditori, secondo le indicazioni di orientamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 21/2018 e tenuto conto delle modifiche apportate dal DL 104/2020;

- **in caso di passività probabili**, la somma da accantonare può essere determinata, escluso l’accantonamento del 100% in quanto contrario alla logica del rischio e della tutela dell’equilibrio di bilancio, sulla base di coefficienti correlati ad una scala di valori della probabilità, all’interno di un “range” stimato tra un minimo ed un massimo in base alla motivata ponderazione degli elementi fattuali e giuridici della concreta fattispecie, da effettuare a cura dell’avvocatura civica ovvero dei legali esterni, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 247 del 2012 e smi;

PRESO ATTO CHE , l’Ente secondo l’orientamento della Magistratura contabile è chiamato a effettuare la classificazione analitica delle passività potenziali del Comune, distinguendole **tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto**, secondo i seguenti principi:

- **il debito certo** - indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva o comunque titolo esecutivo ma momentaneamente sospesi ex lege;

- **la passività “probabile”**- indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;

- **la passività “possibile”** è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- **la passività da evento “remoto”**, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con **accantonamento previsto pari a zero**.

RICHIAMATA inoltre la pronuncia della Sezione regionale di controllo del Piemonte della Corte dei conti, n. 19/2022/PRSE, che evidenzia “ *come l'accantonamento di un fondo per il contenzioso postuli l'esistenza di fatti che rendano ragionevole l'accantonamento di risorse per affrontare spese impreviste (o minori entrate) nell'immediato futuro. A tale fine è certamente ammissibile accantonare risorse allorché eventuali controversie, foriere di potenziali rischi per le finanze dell'ente, pendano solo a livello stragiudiziale. Ove però l'amministrazione neppure abbia notizia di possibili eccezioni o pretese manifestate dai terzi nei suoi confronti, l'accantonamento di un “fondo contenzioso” rischia di eccedere le finalità prudenziali e intaccare, quindi, le equi ordinate esigenze di verificabilità e attendibilità delle scritture contabili* “;

EVIDENZIATO CHE:

in ossequio al menzionato principio contabile (allegato 4/2) e alle esposte pronunce della Corte dei Conti annualmente gli Enti devono stanziare in bilancio un accantonamento al fondo rischi contenzioso proporzionato al contenzioso sorto nell'esercizio precedente; per le annualità successive l'accantonamento è disposto su base prudenziale;

in particolare l'accantonamento all'apposito Fondo Contenzioso deve essere effettuato:

a) sul primo esercizio del bilancio di previsione per i contenziosi giudiziari incardinati nell'esercizio precedente, eventualmente ripartendo l'onere finanziario in parti uguali su ciascuna delle annualità dello strumento finanziario ove ciò sia funzionale al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente;

b) successivamente, a seguito di approvazione del rendiconto della gestione e di determinazione del risultato di amministrazione, a seguito di verifica dell'adeguatezza di tale accantonamento anche in relazione ai contenziosi incardinati nell'esercizio di riferimento, l'accantonamento stanziato nel bilancio di previsione può essere ridotto mediante variazione di bilancio;

POSTO CHE l'azione amministrativa si attua attraverso procedimenti amministrativi nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, efficacia, economicità, nonché dei principi comunitari, tesa ad assicurare i principi dell'imparzialità e buon andamento della P.A sanciti dall'art. 97 della Cost.;

EVIDENZIATO CHE in ragione di quanto sopra rappresentato , L'Ente deve prestare particolare attenzione alle posizioni debitorie dell'Ente , caratterizzate da partite contabili non autorizzate e dunque non contemplate nel documento contabile fondamentale del medesimo;

PRESO ATTO:

che in presenza di debiti non contabilizzati , l'ente deve utilizzare in primis lo strumento previsto dall'art. 194 c. 1 lett. e) Tuel e procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio sia esso scaturito da acquisizione di lavori , beni o servizi senza un preventivo impegno di spesa registrato sul competente capitolo di bilancio, rispetto al quale il consiglio comunale , il Revisore dei Conti nonché la Corte dei conti - a cui andranno trasmessi il verbale della deliberazione e tutti gli allegati - verificheranno l'effettiva utilità e arricchimento dell'Ente conseguita nell'ambito dell'espletamento di una delle funzioni di competenza;

Che , tuttavia , in alternativa l'Amministrazione potrebbe addivenire ad un accordo con il creditore, utilizzando lo strumento della transazione di cui all'art. 1965 c.c. , strumento negoziale in funzione deflattiva del contenzioso che cerca di prevenire o porre fine a liti, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria, tutelando l'interesse pubblico, a condizione che vengano rispettati i principi di razionalità, di logica, di convenienza e di correttezza gestionale. Essa deve avere ad oggetto “diritti disponibili” (art. 1966 comma 2 c.c.) e determina una rinnovazione del titolo;

RILEVATO CHE:

- 1) a riguardo , la Corte dei Conti si è pronunciata favorevolmente sull'ammissibilità del ricorso all'istituto della transazione da parte degli Enti Pubblici effettuando una importante ricognizione dei principi fondamentali da osservare che sinteticamente si riportano :
 - *anche gli Enti pubblici possono di norma transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.*
 - *i limiti del ricorso alla transazione da parte degli Enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto (ovvero posizioni giuridiche soggettive disponibili ex art. 1966 c.c., suscettibili di essere estinte in forma negoziale), e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica Amministrazione. È nulla, dunque, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti al potere dispositivo delle parti.....omissis*
 - *occorre quindi una valutazione (anche economica) del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e spese sostenute (con l'ulteriore effetto che la violazione dei criteri di economicità e di efficacia assume specifico rilievo nel giudizio di responsabilità);*
 - *una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso (in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali);*
 - *un approfondimento degli interessi in gioco, che sia stata preceduta da una diligente istruttoria procedimentale, dal parere favorevole degli organi interni in ordine alla copertura finanziaria dell'operazione, nonché dal parere dell'avvocatura interna all'amministrazione (ove presente);*
 - *gli accordi transattivi delle pubbliche amministrazioni devono rispondere a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, e essere idonei a conseguire un risparmio di spesa" (cfr. Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna con delibera 199/2023; Corte dei conti (v. ex multis, Sezione Controllo Regione Lombardia deliberazione n. 80/2017/PRSE; Sezione Controllo Regione Lombardia deliberazione n.1116/2009/PAR; Sezione Controllo Regione per l'Umbria deliberazione n.123/2015/PAR),*
- 2) la Magistratura contabile ha chiarito , altresì, che in presenza di accordi transattivi l'Ente Locale deve richiedere il parere all'Organo di revisione , il quale deve tener conto dei seguenti criteri: ammissibilità della transazione (cfr. SRC Piemonte n. 344/2013/PAR – SRC Lombardia n. 1116/2009/PAR); correttezza della procedura; competenza ad autorizzare; dimostrazione della convenienza; corretta imputazione e finanziamento della spesa. il parere è riferito alle transazioni di competenza del Consiglio comunale, in ragione del combinato disposto normativo di cui all'art. 42 che elenca tassativamente le competenze dell'organo assembleare, art. 194 c. 2 lett. e) e 239 c. 1 lett. b) n. 6 Tuel, che afferma la competenza del Collegio dei revisori nelle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni tramite l'emissione di un parere obbligatorio, sicchè non è rilevante se l'Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale quanto se in ordine all'atto conclusivo del procedimento debba pronunciarsi o meno il Consiglio

comunale (*cfr. delibera 345/2013 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte*).

Secondo altro orientamento il parere dell'organo di revisione contabile debba essere richiesto anche per accordi transattivi di competenza della Giunta Comunale quando le stesse sono di particolare rilievo, o relative a controversie di notevole entità

(*cfr. Corte di Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 129 del 12 settembre 2017*);

FATTA LA SUESPOSTA PREMESSA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE ;

RILEVATO CHE :

- il Comune di Falerna , Ente di piccole dimensioni non è dotato di un Ufficio legale interno, per cui ha affidato nel tempo il patrocinio dei contenziosi giudiziari a professionisti del libero foro;
- l'amministrazione in carica , sin dall'insediamento , in conformità al programma di mandato ha ritenuto necessario, sentiti i competenti uffici, avviare i processi per dare applicazione al principio contabile, attraverso una ricognizione del contenzioso , che si presenta molto articolato per cui necessita una "sistematizzazione" adeguata ;
- a tal fine questo Ente , dal 2022 ha affidato al Segretario comunale in Servizio il coordinamento delle azioni amministrative afferenti il contenzioso in essere , al fine di contenere il più possibile le spese in materia di contenzioso giudiziale e stragiudiziale con azioni trasversali coinvolgenti direttamente o indirettamente tutti gli uffici (amministrativo , tecnico , finanziario e polizia municipale) , ponendo fine a contenziosi sorti o arrestando contenziosi nascenti, attenendosi rigorosamente ai dettami normativi e giurisprudenziali sopra riportati , atteso che l'azione amministrativa è protesa alla tutela dell'interesse pubblico in ossequio ai principi di imparzialità , economicità , efficienza , efficacia e trasparenza , desumibili dal combinato disposto di cui all'art. 97 Cost. , art. 3 delle n. 241/1990 , legge n. 190/2012 e s. m. i. e ai principi insiti nel vigente PTPCT;

PRESO ATTO CHE:

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel PTPCT 2023/2025 , su incipit del Segretario Comunale – RPCT, si è proceduto alla mappatura dei processi inerenti il contenzioso , ottemperando alle prescrizioni inerenti l'analisi del rischio e le relative misure di contrasto .

- a) affidare gli incarichi legali per la difesa tecnica previa disciplina regolamentare in ossequio ai principi di trasparenza , efficienza , efficacia ed economicità , assicurando la rotazione degli incarichi , la stipula di convenzione con i legali incaricati e gli atti consequenziali di impegno di spesa onde scongiurare incarichi privi di copertura finanziaria :all'uopo approvato il Regolamento comunale con deliberazione di CC n. 41/2022 e attuato il procedimento per la formazione di un elenco di avvocati cui affidare gli incarichi di difesa tecnica .Inoltre gli incarichi conferiti dal 2022 ad oggi sono disciplinati con apposite convenzioni secondo uno schema tipo predisposto dall'Ente stipulate con i professionisti incaricati, alle quali segue il relativo impegno di spesa e gli eventuali liquidazioni in acconto;
- b) effettuare la ricognizione del contenzioso funzionale alla creazione di una banca dati del contenzioso ed altresì, all'aggiornamento del fondo rischi contenzioso, secondo l'analisi prognostica del rischi soccombenza : certo , probabile , possibile o remoto.

a tal fine in via preliminare e propedeutica alla redazione della ricognizione, L'Area Amministrativa Servizio Contenzioso, con il coordinamento del Segretario Comunale ha avviato come già detto, sin dal 2022 l'aggiornamento in ordine ai contenziosi interessanti l'Ente, mediante disamina della documentazione agli atti, e ha richiesto, ai rispettivi Legali incaricati, per le pratiche legali ad oggi in corso, un aggiornamento in merito alla situazione procedurale, ed un parere tecnico in ordine al rischio di soccombenza ed alla stima di eventuali oneri in ipotesi di soccombenza;

DATO ATTO CHE:

1. data la complessità dei fascicoli rinvenuti caratterizzati dall'intreccio di più gradi di giudizio rispetto alla stessa materia e parti in causa, al fine di conseguire migliori risultati in tempi celeri è stato approvato un programma di collaborazione professionale con deliberazione di C.C. n. 33/2022 per il triennio 2022/2024, in esecuzione del quale, previa manifestazione d'interesse è stato affidato nel mese di marzo 2023 ad un libero professionista l'incarico di supporto nella attività di ricognizione detta. L'attività di ricognizione riguarda una puntuale ricognizione delle cause legali in essere al fine di appurare, in via preliminare, se le suddette pratiche risultano allo stato di fatto ancora pendenti, verificare, tramite reportistica con i legali incaricati per la difesa dell'Ente, il rischio soccombenza: certo, alto, medio o remoto e, conseguentemente procedere all'adeguamento dei fondi contenzioso e passività potenziali per il bilancio 2025/2027, annualità 2025.

2. A tal fine in coerente con quanto già svolto fino al 2024, visti i risultati conseguiti, si è ritenuto opportuno approvare anche per il triennio 2025/2027 il programma di Collaborazione professionale per la ricognizione del contenzioso, giusta delibera di CC n. 2/2025, da svolgere senza soluzione di continuità data la peculiarità dell'attività in parola, mediante rinnovo al professionista già incaricato per il 2024;

VISTA la relazione ricognitiva del contenzioso dal 2022 al 2025 a firma del Segretario Comunale in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa FF - servizio contenzioso e RPCT datata 23.06.2025 acquisita al prot. n. 5414 del 24.06.2025, **allegata sub A), che corredata dei documenti ivi** richiamati ed allegati (allegati 1-2-3-e 4 (relazioni del 2022 redatta dal Segretario Comunale medesimo; del 2023 redatta dall'Avv. Carnovale Scalzo; del 2024 e parziale 2025 redatte dall'avv. Muraca); allegato B) prospetto rappresentativo delle vertenze giudiziali e stragiudiziali trattati dal 2022 ad oggi; delle spese sostenute e delle transazioni eseguite (sub. C), dà conto delle risultanze desunte dalle informative afferenti il periodo 2022- 2025 e della stima del rischio di soccombenza: alto/ probabile; Medio/ possibile; basso/ remoto con specifico riferimento a vertenze di maggiore rilievo e dati in ordine alla strategia difensiva del Comune in talune vertenze sorte nel periodo 2023.2025;

RITENUTO di approvare la relazione detta e la documentazione allegata e determinarsi in merito alle risultanze ivi rappresentate;

PRESO ATTO CHE dalle risultanze del rendiconto di gestione esercizio 2024 approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 16.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, nel risultato di amministrazione, vi è l'accantonamento del fondo rischi contenzioso come per legge, da cui attingere mediante variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000;

RILEVATO CHE in linea con il richiamato principio contabile e in coerenza con l'orientamento della magistratura contabile, questo Ente ha istituito nel proprio bilancio finanziario il "Fondo rischi Contenziosi" di cui al capitolo 801 - PARTE SPESA e coerentemente con le sue finalità, allo stesso vanno imputati accantonamenti da disporsi per far fronte a perdite per passività potenziali derivanti da situazioni già esistenti, e, pertanto, per contenziosi sorti in annualità pregresse rispetto alla precedente, se e nel caso in cui il rischio di soccombenza sia stato stimato come "probabile" (alto),

ovvero “possibile” (medio); nel caso, invece, di rischio che si configuri come “remoto” (basso), non si disporranno accantonamenti;

RILEVATO altresì, che nel bilancio finanziario del Comune di Falerna sono previsti:

- 1) il capitolo storicizzato 2168 “ Passività pregresse” su cui si prevedono annualmente degli accantonamenti in relazione a vertenze in corso di istruttoria ed utilizzato in via prevalente per fronteggiare eventuali transazioni in corso di causa , utilizzando pertanto gli strumenti correnti del bilancio di previsione finanziario , tali da non compromettere la salvaguardia degli equilibri di bilancio ;
- 2) Il capitolo 1058 “spese legali”, sul quale sono imputate le spese per il conferimento di incarichi legali per la difesa tecnica dell’Ente in relazione a vertenze sorte o da attivare ;

FATTO PRESENTE che i suddetti capitoli di spesa del bilancio dell’Ente vanno costantemente monitorati ed implementati sulla scorta della ricognizione del contenzioso pendente , in esito a giudizi definiti o nascenti e segnatamente in relazione all’analisi prognostica del rischio soccombenza come sopra esplicitato;

RITENUTO pertanto , approvare la relazione ricognitiva detta corredata di tutti gli allegati ivi richiamati e custoditi in atti;

CHIARITO, PER completezza che alla data della relazione del Segretario Comunale e gli atti intermedi richiamati , non sono pervenuti riscontri in merito a taluni contenziosi datati , per cui si prende atto che non è stato possibile quantificare il relativo rischio di soccombenza e gli eventuali oneri dovuti;

PRESO ATTO che la presente relazione costituisce esplicitazione delle prescrizioni inerenti il rischio soccombenza previste per la materia del contenzioso ;

VISTO il prospetto allegato D) della relazione ricognitiva menzionata riepilogativo delle spese sostenute dal Comune di Falerna in materia di contenzioso dal 2022 al 2025 e delle transazioni effettuate con le economie conseguite , di cui si dispone la pubblicazione unitamente al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso , in ossequio al principio della trasparenza dell’azione amministrativa secondo il programma contenuto nel vigente PTPCT;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di disciplina dei servizi e degli Uffici;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 5 agosto 2022, n. 118 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legge convertito con modificazioni dalla Legge 24.02.2023 n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

Visto il DUP 2025/2027 approvato con delibera del C.C. n. 25 del 02/12/2024 e nota di aggiornamento approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 18/02/2025;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 18/03/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale finanziario 2025-2027;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 approvato con delibera G.C. n. 50 del 28/03/2025;

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 16.05.2025 di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2024;

Visto il PTPCT 2023/2025 approvato con deliberazione di G.C. n. 54/2023, confermato con integrazioni per l'anno 2024 con deliberazione di G.C. n. 19/2024 confluito nel PIAO 2024.2026, confermato altresì per l'anno 2025 con deliberazione di G.C. n. 16 del 03.02.2025 e confluito nel richiamato PIAO 2025.2027, del quale il presente provvedimento e gli atti richiamati costituiscono esplicazione ;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 e 97 del d.Ls. n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile dell'Area amministrativa – servizio contenzioso , dal Segretario Comunale nella sua qualità di coordinatore e del servizio contenzioso e RPCT e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, per quanto di ciascuno competente ;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi in forma palese ,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di prendere atto della ricognizione del contenzioso dal 2° trimestre 2022 alla data del 20.06.2025 effettuata dall'Area Amministrativa - Servizio Contenzioso con la supervisione e coordinamento del Segretario Comunale ;

Di approvare all'uopo la relazione ricognitiva del Segretario Comunale deputata al coordinamento del predetto servizio acquisita al prot. n. 5414 del 24.06.2025, allegata **SUB . A**) quale parte integrante e sostanziale che rimane custodita in atti , omettendone la pubblicazione in ossequio al GDPR Regolamento UE n. 679/2016 , in quanto contenente dati personali di persone fisiche e contenente , altresì, valutazioni specifiche riguardo la prognostica di soccombenza e strategie difensive proprie dell'Ente , per i quali non si ritiene opportuno la divulgazione;

Di approvare altresì gli atti a corredo della su richiamata relazione ovvero le relazioni (allegati 1-2-3- e 4) ; il prospetto del contenzioso dal 2022 ad oggi allegato B) , il prospetto delle transazioni (allegato C) il prospetto dell'analisi del rischio di soccombenza e quantificazione presuntiva fondo rischi contenzioso, il cui contenuto tutto qui si richiama integralmente anche se non materialmente allegati , in conformità al GDPR Regolamento UE n. 679/2016;

Di approvare altresì il **prospetto allegato D)** della relazione ricognitiva menzionata riepilogativo delle spese sostenute dal Comune di Falerna in materia di contenzioso dal 2022 al 2025 e delle transazioni effettuate con le economie conseguite , che si pubblica unitamente al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso , in ossequio al principio della trasparenza dell'azione amministrativa di cui al programma della trasparenza del vigente PTPCT;

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce esplicazione del vigente PTPCT , in esecuzione della mappatura del contenzioso ed è funzionale all'aggiornamento del “ fondo rischi contenzioso “ i cui dati confluiranno nel rendiconto di gestione esercizio 2025;

Di dare atto che, in considerazione del contenzioso in essere, risultante dalla citata relazione del Segretario Comunale e dalle relazioni del collaboratore di supporto ed in conformità ai principi gius-contabili illustrati in premessa in ordine alla identificazione della probabilità/possibilità / impossibilità del verificarsi dell'evento “soccombenza” si ritiene necessario che :

- a) il fondo rischi contenzioso di cui al capitolo 801 , in relazione alle risultanze del rendiconto di gestione 2025 debba essere quantificato in presunte euro 1.010.006,39 , salvo diversa quantificazione in esito alla eventuale definizione di giudizi entro il 31/12/2025;
- b) il “fondo passività pregresse” di cui al capitolo 2168 del bilancio pluriennale finanziario 2025/2027, dovrà essere per ciascuna delle annualità 2025/2027, adeguatamente rimpinguato tenuto conto, dei giudizi che saranno definiti e dei pagamenti relativi , previa variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 del TUEL , attingendo dal Fondo rischi contenzioso risultante dal rendiconto dell’esercizio 2024, tenuto conto dei giudizi di maggiore rilievo da attenzionare ,secondo l’analisi prognostica del grado di soccombenza per ciascuno indicato , secondo il report pervenuto dai legali dell’Ente alla data della relazione ovvero:
1. Vertenza Comune di Falerna / Ditta Alfano Luce s.r.l. - rubricata al Reg. Gen. n. 439.2014 promossa avanti il Tribunale di Catanzaro da Alfano Luce srl ;
 2. Vertenza Comune di Falerna / Società SIGE s.r.l. rubricata al Reg.Gen. n. 1112.2019 Corte Appello di Catanzaro
 3. Vertenza Comune di Falerna / SIGE s.r.l. - rubricata al Reg. Gen. n. 1736/2012 – promossa avanti il Tribunale di Lamezia Terme – dal Comune di Falerna contro SIGE s.r.l. ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 343/2012 emesso il 10.07.2012 ;
 4. Vertenza Comune di Falerna/ società Scamar Srl - Tribunale di Lamezia Terme iscritta al n. 1465/2018 RGAC – opposizione a decreto ingiuntivo n. 335/2018;
 5. Vertenza Falvo Peppino/ Comune di Falerna REG. Gen. 1363/2023 Tribunale di Lamezia Terme. Vertenza Pandora Green IPF Srl / Comune Di Falerna - Giudizio Reg. Gen. N. 1568/2023 - Sezione N. 1 Avanti Al Tar Calabria - Catanzaro ;
 6. Vertenza Pandora Green IPF s.r.l. / Comune di Falerna - Reg. Gen. 156/2024 Tribunale di Lamezia Terme ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo n. 2/2024 DEL 02/01/2024 ;
 7. Vertenza Ditta Sammarco Costruzioni Generali / Comune di Falerna -Appello promosso presso la Corte di Appello di Catanzaro avverso la sentenza favorevole per il Comune n. 585.2024 (Trib. Lamezia Terme), promosso dalla ditta Sammarco Costruzioni Generali srl in tema di appalti;
 8. Vertenza Costruzioni Dondi S.P.A. e IBI s.r.l. / Regione Calabria , Presidenza Consiglio dei Ministri , Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture , lavori pubblici e mobilità della Regione Calabria, Comune di Falerna + altri – Promossa avanti la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza parziale e non definitiva n. 2081/2024 del 05.11.2024 resa dal Tribunale Ordinario di Catanzaro nei giudizi riuniti R.G. n. 4198/2016 e R.G.2242/2017 , avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme per il servizio di depurazione effettuato nel periodo 2004-2026 e 2007 ;

Di prendere atto che la relazione ricognitiva del Segretario Comunale non comprende le vertenze per le quali alla data della ricognizione i Legali dell’Ente non hanno trasmesso i report dei giudizi patrocinati , ancorchè richiesti dal Competente ufficio;

Di precisare che la presente ricognizione è suscettibile di aggiornamento e revisione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto, nonché durante il corso dell’esercizio, qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;

Di dare indirizzi al Responsabile dell’Area Finanziaria di monitorare l’accantonamento di cui al capitolo 801 “ Fondo rischio Contenziosi “ ,parimenti lo stanziamento del capitolo 2168 “ passività

potenziali pregressi” e capitolo 1058 “ spese legali”, d’intesa con il servizio contenzioso in esito alle risultanze della ricognizione del contenzioso specie in concomitanza dell’adozione degli atti contabili fondamentali e nel corso dell’esercizio al verificarsi dell’analisi prognostica del rischio soccombenza;

Di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 E S. M. I per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il parere sul presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013, nonché del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente;

Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico” - del sito web dell’Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio on line;

Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Di trasmettere il presente provvedimento all’ Organo di Revisione Contabile nonché al Responsabile del Servizio Finanziario , al Responsabile dell’area amministrativa e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI FALERNA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 e 97 del D.Lgs 267/2000
Così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Falerna lì 01/07/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Angelino Renne**

Falerna lì 01/07/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE -RPCT
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Falerna lì 01/07/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bruno Giorgi**

COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Stella Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in **data 22.07.2025**, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.lgs. n. 267/2000);
- Contestualmente, in pari data è stata comunicata e trasmessa ai signori capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto inoltre,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: **22.07.2025**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio

Falerna, lì 22.07.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa Cefalà Rosetta)

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Falerna.